



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:

composta dai Sig.ri Magistrati

dott. Maria MITOLA Presidente rel.

dott. Salvatore GRILLO Consigliere

dott. Valentino LENOCI Consigliere

ha pronunciato , nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2019 con il numero d'ordine 1068/19 la seguente

SENTENZA

sull'impugnazione proposta da:

Società Cooperativa Sociale MADI, Cod. Fisc. 07590330721, nella persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano LEOBARDI (c.f. LBRGTN63M19A662A), giusto procura alle liti come da foglio separato ed allegato alla citazione, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Valenzano, alla Via Montrone, n. 78

impugnante

CONTRO

Sater Srl Impresa Sociale, Cod. Fisc. 05068450724, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico LOSACCO

intimata

avverso il LODO ARBITRALE degli ARBITRI, avv. Eda LOFOCO, avv. Bruno PETRUZZELLIS e dott. comm. Giuseppe SARNO in data 23.10.2018 e notificato in data 18.03.2019, in forza dell'art. 43 dello Statuto.

All'esito dell'udienza collegiale cartolare del 18.05.2021 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, di cui all'allegato verbale, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio degli scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



In data 12 settembre 2017 la MAD I adottava nei confronti della SATER il provvedimento d'esclusione per due motivi:

- violazione dell'art. 12 lett.f dello statuto, attesa la concorrenza sleale sottesa alla partecipazione al bando avendo la SATER, in spregio all'obbligo di astensione dall'eseguire attività in concorrenza, partecipava unitamente ad altre cooperative concorrenti alla MAD I al bando pubblico indetto dal Comune di Bari per l'affidamento della gestione dei servizi integrati in favore di minori e famiglie;
- violazione del dovere di lealtà attesa la condotta denigratoria posta in essere nelle conversazioni della chat whazz-up "News Madi";

Con istanza del 6 novembre 2011, la SATER impugnava il provvedimento d'esclusione ed in data 15 maggio 2018 il Collegio Arbitrale regolarmente costituito, esperito il tentativo di conciliazione, concedeva termini ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c.;

Si costituiva nel procedimento arbitrale la MAD I che con comparsa di costituzione e risposta contestava l'illegittimità del provvedimento d'esclusione, depositava produzione documentale, spiegava altresì domanda riconvenzionale ai danni della SATER per l'attività denigratoria ed illegittima posta in essere dalla stessa;

All'udienza del 11 settembre 2018 il Collegio Arbitrale, previa discussione, rigettava le istanze istruttorie ivi presentate e rinviava per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.10.2018.

La controversia arbitrale si concludeva con LODO ARBITRALE deliberato nella camera di consiglio del 23.10.2018 con quale il Collegio Arbitrale, adito da SATER, avverso la delibera di esclusione, quale socio della MAD I, deliberava l'illegittimità della esclusione della SATER dalla compagine sociale della MAD I e per l'effetto disponeva la reintegrazione del socio nella compagine sociale, e di provvedere entro giorni quindici alla annotazione nel libro dei soci; rigettava la richiesta della SATER di ottenere il rimborso del finanziamento di € 10.000,00 effettuato in favore della MAD I; accoglieva la domanda della SATER di messa a disposizione dei libri sociali limitandola a quelli consultabili per legge e ordinava alla MAD I di mettere gli stessi a disposizione della SATER entro dieci giorni dalla notifica del lodo; liquidava le spese dell'arbitrato in € 4.800,00 oltre accessori e poneva detta somma per un terzo a carico della SATER e per i due terzi a carico della MAD I.

La Società Cooperativa Sociale MAD I ha impugnato il lodo, innanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 829 comma 1 nr. 11 c.p.c., nonché in via subordinata ai sensi dell'art. 829 comma 1 nr. 10 c.p.c., nella parte in cui si statuiva che:

"La delibera di esclusione della SATER da socia della MAD I è illegittima per mancanza dei presupposti di cui all'art. 12 lett. F dello statuto della MAD I. Dall'esame della documentazione in atti, infatti si rileva che la SATER ha partecipato al bando del Comune di Bari per l'assegnazione di servizi integrati a favore di minori (c.d. procedura n. S17004) nel termine ivi previsto del 04/04/17 e, quindi, oltre un mese prima dell'ingresso della SATER nella compagine sociale della MAD I. Inoltre, dalla visura camerale prodotta dalla MAD I risulta che la stessa, costituitasi il 10/3/2014, ha iniziato a svolgere la sua attività il 27/11/2017.

Entrambi i requisiti cronologici appena evidenziati impediscono ulteriori approfondimenti in ordine alla esistenza in capo alla MAD I dei requisiti soggettivi per la partecipazione a quella tipologia di bandi.



Va peraltro rilevato che la MADi non ha fornito la prova documentale, né ha chiesto di provare diversamente la esistenza di tali requisiti. [...] Le richieste istruttorie e le conclusioni di merito non specificatamente trattate devono intendersi assorbite nelle predette pronunce.” (Doc. A - Lodo Arbitrale).

A giudizio della MADi, la motivazione resa dagli Arbitri risulta gravemente viziata in quanto meramente apparente, apodittica o incomprensibile per contraddittorietà che, in ragione della critica vincolata dell’impugnazione ex art. 829 c.p.c., prescinde dalla valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale.

Nel lodo qui gravato la motivazione resa dal Collegio Arbitrale sarebbe a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata, così da risolversi in una non-motivazione.

Il Collegio, infatti ha affermato che *“la SATER ha partecipato al bando del Comune di Bari per l’assegnazione di servizi integrati a favore di minori (c.d. procedura n. S17004) nel termine ivi previsto del 04/04/17 e, quindi, oltre un mese prima dell’ingresso della SATER nella compagine sociale della MADi”*.

La motivazione proposta dal Collegio Arbitrale sarebbe contraddittoria ed errata atteso che il Collegio Arbitrale ha sostituito il termine di presentazione delle domande (23 maggio 2017) con il termine di pubblicazione del bando (4 aprile 2017). La contraddizione sarebbe rilevante in quanto posta alla base della statuizione in ordine all’illegittimità del provvedimento d’esclusione.

La partecipazione della SATER alla procedura ad evidenza pubblica è stata successiva alla sua adesione alla cooperativa e pertanto il provvedimento di esclusione basato su detta partecipazione, in concorrenza con la MADi e senza alcuna autorizzazione della stessa, deve dichiararsi pienamente legittimo.

Con il secondo motivo, in subordine, la MADi ha impugnato l’iter seguito dal Collegio Arbitrale laddove non ha dato rilevanza ad una condotta solo perché realizzatesi prima dell’ingresso nella compagine societaria della stessa, mentre il dovere di lealtà del socio nasce con la sua adesione alla cooperativa e pertanto esso è onerato ad osservare lo statuto anche per condotte e determinazioni che abbiano avuto un suo inizio prima dell’ingresso nella compagine sociale; sicché sussisteva in capo alla Sater l’obbligo di informare la Madi su ogni attività in potenziale conflitto con le attività della cooperativa, anche il cui inizio fosse avvenuto prima .

Ulteriore profilo d’illegittimità del lodo rinverrebbe nella mancata decisione in ordine alla condotta denigratoria assunta dal legale rappresentante in alcune comunicazioni whatsapp, profilo ritenuto dagli arbitri come assorbito, laddove tale condotta era stata posta altresì a fondamento del provvedimento d’esclusione, oltre che del richiesto risarcimento danni, e pertanto la sua mancata valutazione corrisponde ad una omessa statuizione in violazione dell’art. 829 comma 1 nr. 10 del c.p.c..

Ritualmente costituitasi, SATER deduceva l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto non consono al dettato dell’art. 829 cpc.

All’udienza cartolare del 18.05.2021, precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

L’impugnazione è inammissibile.



Rileva infatti questa Corte che le censure avanzate dalla Società Cooperativa MADI involgono un nuovo esame di merito precluso a questa Corte.

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, infatti, ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente la correttezza della data di partecipazione al bando (nulla si dice in ordine al momento di operatività della MADI) ovvero la negazione del risarcimento del danno, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancata od assolutamente carente. La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. (cfr. Cass. 24 giugno 2011, n. 13968).

Tale impugnazione, allora, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., non dà luogo un giudizio di appello che abiliti in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertare se sussista o meno taluna delle nullità previste nella norma citata come conseguenza di *errores in procedendo o in iudicando*; soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo *iudicium rescissorium*.

Pertanto nella fase rescindente del giudizio, l'esame delle censure di nullità del lodo per violazione delle regole di diritto *in iudicando* è limitato all'accertamento della disapplicazione, da parte degli arbitri, delle regole di diritto che si assumono di volta in volta violate, senza possibilità, per la Corte d'Appello, investita del gravame, di procedere ad un'interpretazione della volontà delle parti diversa da quella accertata dagli arbitri.

Ne deriva che l'impugnazione per nullità dà luogo, nella fase rescindente, a un giudizio di legittimità piuttosto che di merito; la violazione di norme di diritto sostanziale viene a interessare soltanto nei limiti dell'art. 829, Il comma, c.p.c.: "*L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile*".

Anche in questo caso, tuttavia, la corte di appello non potrà procedere a un riesame dei fatti di causa né pervenire a un'interpretazione della volontà delle parti diversa da quella accertata dagli arbitri.

L'impugnante, nella specie, ha sostenuto di aver proposto un'impugnazione per nullità di lodo per *contraddittorietà*, atteso che il Collegio Arbitrale avrebbe sostituito il termine di presentazione delle domande (23 maggio 2017) con il termine di pubblicazione del bando (4 aprile 2017).

L'art.829 cpc, nuova formulazione, come principio generale, invece, non ammette tra i tassativi casi di nullità del lodo "*la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia*", salvo che tale ipotesi di nullità sia stata "*espressamente disposta dalle parti*", cosa, nella specie, insussistente.

Rileva questa Corte che, (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19075 del 25/09/2015, Rv. 636684) la S.C. ha chiarito, che "*ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006), gli "errores in iudicando" possono essere fatti valere, quale causa di nullità del lodo, solo laddove tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge ovvero contemplata dalle parti, in maniera chiara ed inequivocabile, nella clausola compromissoria o in altri atti anteriori all'instaurazione del procedimento*



arbitrale, non potendosi ritenere sufficiente la mera previsione, ivi contenuta, di una decisione secondo diritto, sostanzialmente riprodottriva dell'art. 822 c.p.c. ed astrattamente riconducibile, pertanto, alla volontà di escludere il potere degli arbitri di decidere secondo equità”.

Nel caso in esame, non risulta esservi stata affatto una concorde volontà delle parti che espressamente e *inequivocabilmente* avesse, in deroga al principio generale, compreso tale ipotesi tra i casi di nullità.

Peraltro “...in tema di impugnazione del lodo arbitrale, la disposizione di cui all’art. 829, n. 4 cod.proc.civ. – nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie – va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. La contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista “nominatim” tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, pertanto, solo nella ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale...” (Cass. 18/2/2000, n. 1815; conf. Cass. 20/9/2002, n. 13753; Cass. 7/12/2007, n. 25623; Cass. 25/1/2016, n. 1258).

Questi principi, affermati nella vigenza dell’ art. 829 c.p.c., nel testo che prevedeva il vizio che si manifestava in disposizioni contraddittorie del lodo all’ interno del 1° co., n. 4, meritano di essere condivise anche dopo la novella del 2006, che ha previsto, al 1° co., n. 11, un’ ipotesi autonoma di nullità, ma che, per verificarsi, prevede sempre che il lodo contenga “disposizioni contraddittorie” – Cass. SENTENZA n. 695/2020 pubblicata il 18/05/2020.

Ancora “in tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l’art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l’impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all’ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri- Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 291 del 12/01/2021.

Infatti l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un normale giudizio di appello. Nell’impugnazione per nullità delle decisioni rese dagli arbitri, la Corte d’ Appello non è infatti chiamata a confermare o riformare la decisione di primo grado resa da un giudice ordinario (che nella specie non esiste), ma ha, in prima battuta, esclusivamente il compito di verificare se la decisione resa da un organo diverso dall’ordinamento statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, è affetto da nullità per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge. Il Giudice d’appello può pervenire ad una pronuncia di annullamento del lodo solo in base ad una serie limitata di vizi specificatamente indicati all’art. 829 c.p.c.1: si tratta cioè di un mezzo di impugnazione cosiddetto “a critica vincolata”. L’Art. 829 c.p.c. indica tassativamente i casi di impugnazione per nullità, nonostante qualunque preventiva rinuncia : 1) se la convenzione d’arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell’articolo 817, terzo comma; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato



arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso; 5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823; 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821; 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata; 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento; 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio; 10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri; 11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie; 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato. Pertanto, solo nel caso in cui la valutazione del Giudice di appello si concludesse nel senso di ritenere nullo il lodo arbitrale (per uno dei casi sopra, sarebbe possibile, ove ciò fosse consentito, riesaminare ex novo il merito della controversia decisa dagli arbitri. Più specificatamente, il giudizio di impugnazione del lodo si compone imprescindibilmente di una prima fase a carattere cosiddetto "rescindente" (volta appunto all'eventuale annullamento della pronuncia arbitrale), e di una eventuale fase cosiddetta "rescissoria" - nei casi in cui è ammissibile - che consiste in una nuova decisione della controversia nel merito; detta fase ovviamente è condizionata all'accoglimento dell'impugnazione per nullità. L'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d' Appello dà dunque luogo a un giudizio di legittimità, nel quale il giudice esamina il lodo per verificare la fondatezza delle censure mosse, non potendo, in sede di giudizio rescindente, procedere ad accertamenti di fatto, né ad un autonomo giudizio sul merito della controversia. La ricostruzione del fatto non compete al giudice dell'impugnazione se non nella successiva fase rescissoria e sul presupposto dell'accertamento della nullità del lodo. Sul punto anche la giurisprudenza (nel giudizio di impugnativa lodo arbitrale) tiene ben distinta la fase rescindente, limitata alla verifica della sussistenza delle nullità del lodo dedotte dall'impugnante, e la successiva eventuale fase rescissoria, estesa al riesame del merito della controversia entro i confini tracciati dalla pronuncia rescindente e dalle domande delle parti. Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato l'obbligo di attenersi rigorosamente nell'atto di impugnazione alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 c.p.c.. Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell'ordinario giudizio di appello dall' art. 342 c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per cassazione. Infine, la parte che impugna il lodo non può nel corso del giudizio aggiungere altri motivi di impugnazione rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo, e il Giudice non può valutare motivi di nullità (che devono essere specifici) diversi da quelli fatti valere dalle parti. L'atto di impugnazione proposto da MADi, pur contenendo articolazioni di vizi di nullità del Lodo, non permette lo svolgimento del giudizio rescindente. L'atto di impugnazione si limita solo ed esclusivamente a sovrapporre alla valutazione che dei fatti ha dato il Collegio arbitrale una propria differente lettura di merito: tutte le censure dedotte si risolvono infatti in un'istanza di revisione della ricostruzione dei fatti e delle valutazioni compiute dal Collegio arbitrale, riesaminando e diversamente soppesando le risultanze degli atti e dei documenti prodotti e contrapponendo una visione di fatti diversa da quella data dal Collegio.

Tali considerazioni valgono a maggior ragione con riferimento alla dedotta violazione del punto 10) dell'art. 829 cpc - se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri – laddove, peraltro il Collegio ha ritenuto assorbita la relativa questione.



La parte impugnante con la mera enunciazione nel titolo indicante i profili di nullità del Lodo ex art. 829 c.p.c., ha reintrodotto per altra via un riesame nel merito della controversia consentito però dalla disciplina codicistica solo in un secondo eventuale momento, ossia solo dopo che fosse accertata la nullità del Lodo. L'impugnazione proposta da MADI è diretta ad una nuova pronuncia sui fatti, senza alcuna specifica indicazione e illustrazione (al di là di mere affermazioni di "stile") dei vizi in base ai quali la Corte d'Appello dovrebbe preliminarmente pervenire ad una pronunzia di annullamento del Lodo, in assenza della quale ogni valutazione di merito è preclusa, non potendo la Corte di Appello autonomamente colmare le lacune dell'atto di appello facendosi carico di ricercare essa stessa eventuali vizi di nullità del Lodo, che sarebbe stato onere dell'impugnante dedurre specificamente.

L'impugnazione va quindi dichiarata inammissibile con conferma integrale del Lodo arbitrale impugnato.

Le spese di questo grado di giudizio secondo le regole della soccombenza vanno poste a carico dell'impugnante e liquidate in dispositivo coi parametri di cui al DM n. 55/2014 (valore indeterminabile complessità media).

p.q.m.

La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Società Cooperativa MADI, del LODO ARBITRALE degli ARBITRI, avv. Eda LOFOCO, avv. Bruno PETRUZZELLIS e dott. comm. Giuseppe SARNO in data 23.10.2018 e notificato in data 18.03.2019, in forza dell'art. 43 dello Statuto, così provvede:

dichiara inammissibile l'impugnazione.

Condanna l'impugnante a rifondere a SATER Srl le spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.066,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio in videoconferenza della I sez. civile della Corte d'Appello, in data 28.09.2021

Il Presidente rel/est.

dr. Maria Mitola

